

AGGIORNAMENTI

Applicazione dell'imposta di bollo sulle attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini dell'Unione europea

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli attestati di regolarità del soggiorno o di soggiorno permanente e le relative istanze sono riconducibili "agli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta," di cui all'articolo 4 della Tariffa del D.P.R. n. 642 del 1972, e in quanto tali scontano l'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62.

Il cittadino dell'Unione deve pertanto presentare all'ufficiale di Anagrafe l'istanza di attestato di soggiorno con bollo da euro 14,62, e il conseguente attestato sarà anch'esso rilasciato in bollo dello stesso importo.

Aggiornamento al 10 ottobre 2007

Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Nel febbraio 2008 il Ministero della salute ha fornito alcune indicazioni per affrontare la problematica concernente quei cittadini comunitari presenti nel territorio nazionale che risultano non assistiti dagli Stati di provenienza, né in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSN. Sono parificati ai cittadini italiani iscritti al SSN coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano e i loro familiari a carico.

Gli altri cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti) ad altro titolo, hanno diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modelli E 106 (lavoratori, studenti) E 121 (pensionati) hanno diritto all'assistenza sanitaria completa.

Continuano a godere dell'assistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della legge n. 17/2007, dell'art. 18 del Dlgs .286/1998, dell'art. 13 della legge 228/2003.

Rimangono al di fuori di questo quadro, quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale.

La circolare precisa che i cittadini comunitari hanno comunque diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 40, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;
- alle campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL una contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.

In particolare sono in corso con le autorità sanitarie dei Paesi neocomunitari trattative per una più opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilità sanitaria internazionale.

Aggiornamento al 19 febbraio 2008

Dichiarazione di presenza

Il dlgs. 32/2008 prevede la possibilità per il cittadino comunitario ed i suoi familiari di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza una dichiarazione della loro presenza sul territorio nazionale. In assenza di tale dichiarazione, si presume un soggiorno superiore ai tre mesi, salvo prova contraria. Il testo legislativo rimanda però ad un decreto del Ministro dell'interno, non ancora emanato, la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Aggiornamento al 28/02/2008

Provvedimento di allontanamento in assenza dei requisiti per il soggiorno superiore ai 3 mesi

Il dlgs. 32/2008 stabilisce che quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno possa essere adottato un provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario e dei suoi familiari.

Il provvedimento viene adottato dal Prefetto territorialmente competente, anche su segnalazione motivata del Sindaco del luogo di residenza o dimora e deve però tener conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. In ogni caso il provvedimento non può prevedere un termine per lasciare il territorio nazionale inferiore ad un mese, né un divieto di reingresso sul territorio nazionale, in presenza di un rinnovato possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno dalla disciplina vigente.

Il provvedimento di allontanamento interrompe la continuità del soggiorno e costituisce causa di cancellazione anagrafica

Il cittadino comunitario con il provvedimento di allontanamento riceve anche un'attestazione di adempimento dell'allontanamento che deve obbligatoriamente presentare presso un consolato italiano. Qualora il cittadino comunitario allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto all'obbligo di presentazione dell'attestazione presso il consolato italiano, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

L'attuazione del provvedimento di allontanamento richiede però un decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro degli Affari Esteri, che ne fissi le modalità di esecuzione, non ancora emanato.

Contro il provvedimento di allontanamento può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

Aggiornamento al 28/02/2008

Requisiti economici sufficienti al soggiorno per i cittadini comunitari che non svolgono un'attività lavorativa e per i loro familiari a carico

Nucleo familiare	Importo
1 cittadino comunitario	Euro 5.317,65
1 cittadino comunitario + 1 familiare di età superiore ai 14 anni	Euro 7.976,33
1 cittadino comunitario + 1 familiare di età inferiore ai 14 anni	Euro 7.976,33
1 cittadino comunitario + 2 o più familiari di età inferiore ai 14 anni	Euro 10.635,15
1 cittadino comunitario + 1 familiare di età superiore ai 14 anni + 2 o più familiari di età inferiore ai 14 anni	Euro 13.293,75
1 cittadino comunitario + 2 familiari di età superiore ai 14 anni	Euro 10.635,15

Ultimo aggiornamento 19/02/2009

Integrazione della normativa

- Circolare n. 54 dell'8 ottobre 2007 Prot. n. 15100/14865
- Nota del Ministero della Salute del 19/02/2008 Prot. n. DGRUERI/II/3152 – P/I.3.b/I
- Decreto legislativo n. 32 del 28/02/2008
- Circolare n. 13 del 28/10/2008
- Circolare n. 3 del 19/01/2009
- Circolare n. 7 del 19/02/2009